



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE
CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Fallimento -
Liquidazione dell'attivo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Donato	PLENTEDA	- Presidente -
Dott. Renato	RORDORF	- Rel. Consigliere -
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Consigliere -
Dott. Gianfranco	GILARDI	- Consigliere -
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -

R.G.N. 2788/04

Cron. 3787

Rep. 128

Ud. 14/12/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

REALCENTRO S.P.A., già PREFABBRICATI SO.LA.FER. S.R.L.,
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9,
presso l'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI
PANICCIA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FERENTINO LATERIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona
del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA GERMANICO 170, presso l'avvocato MANZELLA
BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

2007

2033



marginale del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4172/03 della Corte d'Appello di
ROMA, depositata il 06/10/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/12/2007 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PALERMO che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l'Avvocato MANZELLA che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni SCHIAVON che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5 settembre 1996 la Ferenti-
no Laterizi s.r.l. citò in giudizio dinanzi al Tribuna-
le di Frosinone la Prefabbricati Solafer s.r.l., poi
divenuta Realcentro s.p.a. (e che con questa denomina-
zione verrà sempre indicata in seguito). L'attrice ri-
ferì di avere a suo tempo stipulato col curatore del
fallimento di una terza società, la Italfornaci s.r.l.,
un contratto d'affitto dell'azienda della fallita, così
acquisendo un diritto di prelazione a norma dell'art.
3, quarto comma, della legge n. 223 del 1991. Quando



però l'azienda era stata posta in vendita ed aggiudicata alla Realcentro il diritto della Ferentino Laterizi era stato disconosciuto dal giudice delegato ed il reclamo proposto dall'affittuaria era stato rigettato dal Tribunale di Roma, dinanzi al quale il fallimento pendeva, sul presupposto che la prelazione non spettasse all'affittuario dell'azienda che non aveva assicurato alle maestranze aziendali la continuità del rapporto di lavoro. Il decreto del tribunale era stato impugnato per cassazione e la Suprema corte, con sentenza del 25 marzo 1995, n. 3579, lo aveva annullato riconoscendo che la prelazione dell'affittuario non viene meno quando il mantenimento in servizio dei dipendenti del fallito non sia stato in concreto possibile perché i lavoratori, già posti in cassa integrazione, abbiano rifiutato la successiva offerta di assunzione dell'affittuario stesso. Nella medesima sentenza, essendosi anche fatta questione della mancata prestazione della prescritta cauzione ad opera Ferentino Laterizi all'atto dell'esercizio della prelazione, la Corte aveva stabilito che, ai fini dell'esercizio di tale diritto, è sufficiente che il prelazionario notifichi tempestivamente la propria intenzione di avvalersene all'autorità, spettando a tale autorità, previamente o successivamente, di indicare le modalità, l'importo ed



il termine per il deposito dell'eventuale cauzione. La Ferentino Laterizi aveva pertanto riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Roma, il quale però, con decreto del 1 marzo 1996, aveva dichiarato improcedibile il ricorso essendo stato nel frattempo chiuso il fallimento.

Tutto ciò premesso, l'attrice, dichiarando di voler ulteriormente riassumere il giudizio in sede ordinaria, chiese al Tribunale di Frosinone, competente per territorio, di accertare il diritto di prelazione ad essa spettante e di disporre il trasferimento in proprio favore dell'azienda, previo pagamento entro un prefissando termine del prezzo di f. 1.524.400.000.

La Realcentro si difese eccependo l'improponibilità della domanda e la sua infondatezza nel merito, attesa l'efficacia meramente obbligatoria, e non reale, del diritto di prelazione vantato dall'attrice.

L'adito tribunale, con sentenza del 18 ottobre 1999, accolse la domanda della Ferentino Laterizi, considerandola come domanda di riscatto dell'azienda, autonoma rispetto alle pregresse descritte vicende processuali e non preclusa dal precedente decreto d'improcedibilità pronunciato dal Tribunale di Roma.

La Realcentro impugnò tale decisione, che fu tuttavia confermata dalla Corte d'appello di Roma, con sen-



tenza emessa il 6 ottobre 2003.

La corte territoriale ritenne vincolante, a norma dell'art. 393 c.p.c, i principi in precedenza enunciati dalla citata sentenza n. 3579/95 della Cassazione, ne dedusse l'ormai incontestabile spettanza alla Ferentino Laterizi del diritto di prelazione di cui si tratta ed affermò la naturale idoneità di tale diritto ad esplicarsi anche al di fuori della procedura fallimentare nel cui ambito era sorto ed, in caso di sua violazione, a dar vita ad un consequenziale diritto di riscatto esercitabile nei confronti del terzo acquirente, senza alcun obbligo di rimborso delle somme da quest'ultimo versate a titolo d'imposta in occasione dell'acquisto.

Avverso questa sentenza la Realcentro ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

La Ferentino Laterizi ha resistito con contro-ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. In primo luogo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 392 e segg. c.p.c., oltre che vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, sostiene che non avrebbe potuto la corte territoriale definire quello in corso un "nuovo processo", conseguente all'estinzione del precedente giudizio riassunto dinan-



zi al Tribunale di Roma dopo l'intervenuta pronuncia con cui la cassazione aveva annullato il provvedimento emesso sul reclamo proposto a norma dell'art. 26 l. fall; né avrebbe potuto, contraddittoriamente, affermare che quel precedente giudizio, formalmente riassunto dopo la citata pronuncia della cassazione, si era concluso non già con un provvedimento di estinzione bensì con una declaratoria di improcedibilità della domanda. Avendo la stessa controparte espressamente qualificato la propria nuova iniziativa in termini di riassunzione, ed avendo essa anzi addirittura formulato appello incidentale avverso l'affermazione con cui il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto la nuova azione non collegata processualmente alla fase pregressa, le domande proposte nel presente giudizio avrebbero dovuto invece esser dichiarate inammissibili, sia perché rivolte ad un giudice diverso da quello designato dalla sentenza di cassazione con rinvio, sia perché formulate quando ormai il termine annuale di riassunzione era scaduto.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 394, secondo comma, e 112 c.p.c., è volto a rilevare come nel giudizio originato dal reclamo avverso il provvedimento assunto in ambito fallimentare si fosse discusso solo dell'esistenza del contestato diritto di prelazione dell'affittuario



sull'azienda appartenente alla società fallita. Stanti i limiti propri del giudizio di rinvio a seguito di cassazione non avrebbe potuto quindi essere introdotto ora anche il tema del diritto di riscatto conseguente all'avvenuta alienazione a terzi di detta azienda, né la corte d'appello avrebbe quindi potuto legittimamente disporre il trasferimento del bene in favore del prela-zionario pretermesso.

3. La violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c., nonché l'illogicità e la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, formano oggetto del terzo motivo di ricorso, nel quale si sostiene che i principi enunciati da questa corte nella precedente citata sentenza n. 3579/95 implicavano comunque la necessità che il giudice di rinvio, alla luce di quei principi, accertasse l'effettiva esistenza del diritto azionato in capo alla Ferentino Laterizi: ciò che, invece, la corte d'appello avrebbe ommesso di fare, deducendo l'esistenza di quel diritto in modo tanto automatico quanto immotivato dal precedente *dictum* della cassazione.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia nuovamente sia vizi di motivazione sia la violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c, oltre che dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

La ricorrente insiste nella tesi secondo cui, non



avendo l'affittuaria dell'azienda e titolare del conseguente diritto di prelazione a suo tempo impugnato il decreto di trasferimento dell'azienda medesima in favore dell'aggiudicataria, le era preclusa ogni possibilità di successivo riscatto. Tesi che il giudice d'appello ha ritenuto incompatibile con l'affermazione di estraneità della medesima affittuaria agli atti della procedura di liquidazione dell'attivo del fallimento, contenuta nella più volte citata sentenza n. 3579/95 di questa corte, e che invece - secondo la ricorrente - con detta affermazione non collide affatto: perché altro è ritenere l'estraneità dell'affittuaria al decreto di vendita, che l'affittuaria medesima non ha interesse ad impugnare potendo comunque far valere il proprio diritto di prelazione, altro è negare che, una volta esercitato quel diritto, essa non abbia l'onere di reagire contro il successivo decreto di trasferimento che neghi il suo subentro nella posizione dell'aggiudicatario.

5. La ricorrente si duole poi, col quinto motivo, della violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 325 c.p.c., oltre che di vizi motivazionali.

Essa sostiene che il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ebbe a dichiarare improcedibile la riasunzione della causa successiva alla già ricordata sen-



tenza di cassazione con rinvio - provvedimento non impugnato ed avente valore sostanziale di sentenza - non ha contenuto soltanto processuale, come erroneamente ritenuto dalla corte d'appello, bensì anche sostanziale, avendo detto tribunale espressamente escluso che il diritto di prelazione dell'affittuaria dell'azienda potesse essere esercitato al di fuori dell'ambito della procedura fallimentare. Il passaggio in giudicato di tale statuizione avrebbe dunque dovuto precludere la pronuncia in questa sede impugnata.

6. Lamenta poi ancora la ricorrente, col sesto motivo, la violazione dell'art. 12 delle preleggi e della già citata disposizione dell'art. 3 della legge n. 223/91, la quale accorda all'affittuario dell'azienda del fallito unicamente un diritto di prelazione, in relazione alla futura vendita di detta azienda, ma non anche un eventuale diritto di successivo riscatto nei confronti del terzo acquirente. La tipicità dei diritti reali, l'esigenza di garantire la stabilità e la certezza degli atti di acquisto dei terzi e la conseguente cura con cui il legislatore ha sempre specificato se ed entro quali termini all'eventuale violazione di un diritto di prelazione faccia seguito il sorgere di un diritto di riscatto in capo al prelazionario pretermesso non consentono - a parere della ricorrente - di consi-



derare l'esistenza di un simile diritto come una naturale conseguenza della violazione del diritto di prelazione, che ben può trovare tutela anche solo sul piano risarcitorio.

7. L'ultimo motivo di ricorso, per violazione della più volte menzionata disposizione della legge n. 223/91 e per difetti di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che, senza adeguata ragione, in detta sentenza sia stato escluso che il soggetto riscattante, per il fatto stesso di subentrare al terzo acquirente nel rapporto di vendita del bene, sia tenuto ad assumere su di sé gli obblighi fiscali ed accessori che a tale posizione afferiscono.

8. L'esame dei riferiti motivi di ricorso conduce anzitutto ad interrogarsi sul rapporto esistente tra la presente causa e quella, a suo tempo promossa nell'ambito del procedimento di fallimento, che si è conclusa, dopo la cassazione con rinvio del decreto emesso dal tribunale fallimentare a norma dell'art. 261. fall, con l'ulteriore provvedimento mediante il quale quel medesimo tribunale, in veste di giudice di rinvio, ebbe a dichiarare improcedibile la riassunzione.

8.1. La corte d'appello ha affermato che il presente giudizio è autonomo rispetto a quel precedente procedimento.



Si tratta di un'affermazione corretta, né la diversa ed inesatta qualifica che la parte istante può aver dato alla propria azione vale a modificare la situazione. Il giudizio conseguente alla cassazione con rinvio si è infatti incontestabilmente esaurito con il citato provvedimento del giudice di rinvio, ed il fatto che tale provvedimento non abbia investito il merito della pretesa che aveva formato oggetto di quella causa, limitandosi a rilevare la sopravvenuta impossibilità di pronunciarsi su di essa a cagione dell'intervenuta chiusura del fallimento, non toglie che tale pronuncia, non ulteriormente impugnata, abbia avuto l'effetto di porre definitivamente termine a quel giudizio. La nuova ed ulteriore iniziativa, assunta dalla società interessata dinanzi ad un giudice diverso, non poteva, quindi, che avere carattere autonomo e perciò non poteva che essere presa in esame alla stregua dell'atto introduttivo di un processo nuovo, essendo senza dubbio idonea a tal fine, ad onta dell'eventuale imprecisa sua formulazione come atto di riassunzione.

8.2. Due ulteriori interrogativi però immediatamente si pongono.

Il primo è se, per il modo in cui il precedente giudizio si è concluso, residuasse spazio per l'introduzione di un nuovo giudizio tra le stesse par-



ti, avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto ad opera del prelazionario leso; il secondo riguarda la misura in cui le statuizioni della sentenza di cassazione in precedenza intervenuta siano idonee ad incidere sul nuovo giudizio.

8.2.1. Alla prima domanda deve darsi risposta positiva.

L'affermazione del tribunale fallimentare secondo cui il diritto azionato dalla società reclamante avrebbe potuto trovare riconoscimento solo nell'ambito della stessa procedura concorsuale, e non quindi dopo la chiusura di questa, è ovviamente riferibile al mero esercizio del diritto di prelazione, cioè al diritto di detta società ad esser preferita all'aggiudicataria e di ottenere che il trasferimento dell'azienda, alle medesime condizioni, fosse disposto in proprio favore. Nulla di ciò che il tribunale ha statuito riguarda - né in alcun modo poteva riguardare - la proponibilità (anche al di fuori del fallimento) della diversa domanda volta ad esercitare il diritto di riscatto del bene trasferito in violazione del predetto diritto di prelazione. E che la domanda avente ad oggetto il diritto di riscatto sia diversa da quella volta a consentire l'esercizio del diritto di prelazione - anche se la violazione di tale diritto essa presuppone - è la stes-



sa ricorrente a riconoscerlo espressamente nel secondo motivo di ricorso.

8.2.2. Il fatto che il nuovo giudizio, pur se logicamente legato a quanto aveva già formato oggetto del precedente, non si sia risolto nella mera reiterazione di quello, ma si sia viceversa sostanziato in una pretesa diversa ed ulteriore, comporta anche l'inapplicabilità nel caso di specie del disposto dell'art. 393 c.p.c., che postula la riproposizione in un successivo giudizio della medesima domanda già proposta nella causa estinta dopo la cassazione con rinvio.

Quest'ultima considerazione non è però risolutiva, perché il doversi escludere il carattere vincolante dei principi espressi da questa corte nella sentenza n. 3579/95 implica solo la correzione sul punto della motivazione adottata dalla corte d'appello, ma non anche necessariamente che i principi (pur se non vincolanti) in base ai quali detto giudice si è pronunciato nel merito siano giuridicamente errati, né che, comunque, egli non potesse tener conto delle risultanze emerse nel corso del precedente giudizio, documentate in atti e ripetutamente richiamate dalle parti nelle proprie difese.

Alla stregua di siffatti rilievi, l'impugnata sen-



tenza non appare censurabile nella parte in cui ha confermato l'esistenza in capo alla Ferentino Laterizi del diritto di prelazione da essa invocato, nei medesimi termini in cui quel diritto chiaramente era emerso già nella precedente causa, alla luce dei principi enunciati nella citata sentenza di questa corte n. 3579/95; e le osservazioni in contrario formulate in queste sede dalla ricorrente sono del tutto generiche, non riuscendo a focalizzare puntuali ragioni per mettere in discussione l'esistenza del suaccennato diritto di prelazione, accordato dall'art. 3 della legge n. 233/91 all'affittuario di azienda del fallito anche quando l'intendimento di mantenere in servizio i dipendenti del fallito medesimo sia frustrato da cause indipendenti dalla volontà dell'affittuario e senza che quest'ultimo abbia l'onere di prestare necessariamente cauzione all'atto stesso della dichiarazione di voler esercitare la prelazione.

8.3. Le considerazioni che precedono consentono senz'altro di disattendere i primi tre motivi di ricorso, nonché il quinto.

9. Un discorso differente va fatto con riguardo a quel che forma oggetto del quarto e del sesto motivo del medesimo ricorso, che rispettivamente concernono le conseguenze della mancata impugnazione endofallimenta-



re, ad opera della affittuaria Ferentino Laterizi, del decreto di trasferimento dell'azienda all'aggiudicataria Realcentro, e la contestata configurabilità in capo alla medesima affittuaria di un diritto di riscatto derivante dalla violazione del precedente diritto di prelazione.

9.1. La corte d'appello ha negato che la mancata proposizione di qualsiasi gravame avverso il suaccennato decreto di trasferimento potesse incidere negativamente sull'esercizio del diritto di riscatto spettante al prelazionario pretermesso. Lo ha negato, in primo luogo, perché ha ritenuto applicabile anche al decreto di trasferimento il principio affermato dalla cassazione nella citata sentenza n. 3579/95, secondo cui il prelazionario è estraneo alla procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare; ha poi osservato, in secondo luogo, che l'esigenza di tutela del diritto dello stesso prelazionario non postula la necessità di impugnare il decreto di trasferimento a terzi del bene oggetto della prelazione, ma sorge solo a seguito del trasferimento medesimo.

9.1.1. La prima di tali ragioni, nei termini in cui è stata formulata, non è condivisibile.

L'estraneità del prelazionario alle operazioni di liquidazione dell'attivo del fallimento è postulabile



con riguardo al provvedimento che dispone la vendita, potendosi il diritto di prelazione esercitare solo nella successiva fase in cui i termini della vendita stessa siano stati definiti anche con riguardo al prezzo ed il prelazionario è perciò in condizione di decidere se esercitare o meno il suo diritto di esser preferito, a parità di condizioni, al designato acquirente. Ma altrettanto non può dirsi per il decreto di trasferimento, che sia stato eventualmente disposto in violazione del diritto di prelazione già esercitato mediante la comunicazione a tal fine prescritta, per l'evidente ragione che è proprio quel decreto a vulnerare il diritto del prelazionario attribuendo ad un terzo la proprietà del bene venduto.

9.1.2. Resta però da vagliare la seconda ragione esposta dalla corte d'appello, che per alcuni aspetti si lega al tema del sesto motivo di ricorso, perché impone di distinguere tra diritto di prelazione e diritto di riscatto (o retratto) spettante al prelazionario pretermesso.

L'argomento adoperato dalla corte d'appello, laddove essa afferma la non necessità d'impugnazione del decreto di trasferimento del bene perché è proprio il trasferimento a violare il diritto di prelazione dell'affittuario dell'azienda, sposta evidentemente il



discorso dal diritto di prelazione a quello di riscatto, essendo evidente che l'opporci al trasferimento serve a preservare la prelazione e che, ove questa risulti invece definitivamente compromessa, per essere stato ormai alienato il bene sul quale la si sarebbe voluta esercitare, è solo di eventuale diritto di riscatto che può discorrersi.

Il ragionamento svolto dalla corte d'appello è perciò in definitiva su questo punto condivisibile, ma in quanto si ponga bene in chiaro che, ad azienda ormai trasferita ed a fallimento ormai chiuso, non è più in questione l'esercizio del diritto di prelazione ma si tratta solo delle conseguenze della sua violazione: conseguenze che si discute se possono essere ipotizzate sul piano reale, configurandosi un diritto di riscatto del prelazionario leso, o unicamente sul piano risarcitorio (e se ne dirà tra un momento), ma che comunque si traducono nel sorgere di un diritto ulteriore e diverso rispetto all'originario diritto di prelazione, perché è dall'intervenuto pregiudizio di questo che tale nuovo diritto trae origine, onde il suo esercizio non può essere formalmente impedito dalla mancata impugnazione del decreto di trasferimento da cui la prelazione sia stata lesa.

9.2. Ma, se le considerazioni appena svolte consen-



tono di disattendere anche il quarto motivo di ricorso, appare ormai chiaro che il quesito decisivo è quello derivante dal sesto motivo: se cioè davvero al prelatario leso spetti il diritto di riscattare il bene nei confronti del terzo acquirente.

A tale quesito deve essere data risposta negativa.

La disposizione di legge speciale che accorda il diritto di prelazione all'affittuario dell'azienda del fallito - l'art. 3, quarto comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - disciplina appunto il diritto di prelazione, stabilendo che esso può essere esercitato una volta esaurite le procedure previste per la determinazione definitiva del prezzo di vendita dell'azienda, entro cinque giorni da quando l'affittuario abbia avuto comunicazione di tale determinazione del prezzo, ma non fa assolutamente alcuna menzione di un eventuale diritto di riscatto dell'azienda nei confronti dell'acquirente per il caso in cui l'esercizio del diritto di prelazione sia stato illegittimamente impedito. Né in altra parte della stessa legge è possibile rinvenire elementi che, sul piano sistematico, depongano per l'attribuzione di un siffatto diritto di riscatto.

D'altronde, contrariamente a quel che mostra di ritenere la corte d'appello, il diritto di riscatto non è



automaticamente connesso al diritto di prelazione. Come questa corte ha già avuto modo di chiarire - ad esempio in materia di prelazione nel regime delle locazioni - è impossibile desumere l'esistenza del diritto di riscatto dalla previsione del solo diritto di prelazione (cfr. Cass. 14 luglio 2004, n. 13074; Cass. 6 luglio 2001, n. 9206; e Cass. 7 giugno 1995, n. 6369). Nulla autorizza, infatti, a configurare in via generale il diritto di prelazione come un diritto di carattere reale, che assicuri al proprio titolare una posizione giuridica opponibile *erga omnes* e non soltanto una pretesa azionabile nei riguardi del venditore (sia esso un privato, oppure un ente pubblico, o si tratti degli organi di una procedura concorsuale). L'acquisto compiuto dal terzo non può, di conseguenza, essere inficiato nella sua legittimità e nella pienezza dei suoi effetti dall'esistenza dell'altrui diritto di prelazione, a meno che la legge non disponga espressamente in tal senso disciplinando modi e termini dell'eventuale riscatto del bene in favore del prelazionario lesa. Il quale, ove una tale disposizione non soccorra, non potendo agire nei confronti dell'acquirente con l'azione di re-tratto, non per questo resta privo di ogni tutela, ma deve cercarne l'esplicazione sul piano obbligatorio (anziché su quello reale) agendo per ottenere il risar-



cimento del danno che provi di avere eventualmente subito.

10. Conclusivamente, il sesto motivo deve esser accolto, e ciò implica l'assorbimento del settimo.

11. Alla stregua del principio dianzi enunciato, la cui attuazione nel caso in esame non richiede accertamenti ulteriori, è senz'altro possibile pronunciare nel merito rigettando la domanda proposta in citazione dalla Ferentino Laterizi.

12. La peculiarità della vicenda processuale che si è descritta suggerisce di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.


P.Q.M.

La corte accoglie il 6° motivo di ricorso, dichiara assorbito il 7°, rigetta i rimanenti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta in causa dalla Ferentino Laterizi s.r.l., compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso, in Roma, il 14 dicembre 2007.

L'estensore

(Renato Rordorf)




CANCELLIERE
Andrea Bianchi

20

Il presidente

(Donato Plenteda)



2007
Depositato in Cancelleria
15 FEB 2008
IL CANCELLIERE